

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL “CODICE DELLA PRIVACY” (D.lgs.n.196/2003)

Informativa:

Tutti i dipendenti che, per motivi inerenti al proprio lavoro, vengono a conoscenza di dati personali di persone fisiche e/o giuridiche, sono **obbligati alla riservatezza di qualunque informazione che identifichi o possa identificare anche indirettamente (es. codice fiscale, targa auto, numero di tessera sanitaria, ecc...) le suddette persone.**

L'espressione “qualunque informazione” sottintende che gli obblighi previsti dal T.U. sulla Privacy, scattano anche quando si trattano “DATI COMUNI”, come, per esempio, l'anagrafe degli alunni.

Trattamento dei dati personali

Attualmente il quadro normativo nazionale è definito dai seguenti provvedimenti:

1. **Lg. 675/96:** normativa relativa alla tutela dei dati personali (legge sulla privacy);
2. **D.lgs 30/06/2003 Num. 196** - Codice in materia di protezione dei dati personali.
3. **DM n.305 del 7/12/2006**

Cosa si Intende per “Trattamento”

“Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.”

Cosa si Intende per “Dati Comuni”

“Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.”

Cosa si Intende per “Dati Sensibili”

“I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”

Sanzioni

L'omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), le cui modalità sono specificate tassativamente nell'Allegato B) del Codice, costituisce anche reato, art. 169 del Codice, che prevede l'arresto sino a tre anni e/o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro e/o l'eventuale "ravvedimento operoso" di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l'estinzione del reato.

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione (D.M. n.305 del 7.12.2006)

Il Regolamento completa il quadro normativo relativo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla riservatezza definito dal codice emanato con il **D.lgs 196 del 30 giugno 2003**. Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali; ha offerto all'intera amministrazione pubblica un'occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.

Nell'Istituto abbiamo provveduto a dare attuazione al codice per quanto riguarda le autorizzazioni al trattamento dei dati personali, attraverso gli incarichi conferiti al personale ATA (Assistenti amministrativi)

da parte del Responsabile del trattamento (Direttore dei servizi generali e amministrativi). Ogni incarico è stato corredato di linee guida contenenti istruzioni per il trattamento e la protezione dei dati, è stata fornita l'informazione dei diritti ai soggetti interessati (personale, alunni e genitori e fornitori), sono state definite e vengono applicate e monitorate le misure minime di sicurezza dei dati, è stato stilato il Documento Programmatico sulla sicurezza..

Il Decreto Ministeriale, che regola il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nel settore dell'istruzione, è un provvedimento importante, previsto dagli articoli 20 e 21 del D.lgs 196/03 ed è stato più volte sollecitato dal Garante per la protezione della privacy. Il Regolamento specifica i tipi di dati che possono essere trattati dalle scuole, le operazioni che su di essi sono eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Il testo del Regolamento (allegato alla presente) è suddiviso in 3 articoli nei quali si richiama il D.lgs 196/03 e si sottolinea, nell'art. 2, l'obbligo di trattare dati sensibili e giudiziari solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato. Il dirigente invita quindi i docenti a non richiedere e a non trattare dati personali degli alunni e delle famiglie che non siano necessari effettivamente alle attività e che siano invece motivati da una mera volontà di conoscenza delle situazioni personali, di salute o familiari degli alunni.

Parte integrante del Regolamento sono le 7 schede che individuano tutti i dati sensibili e giudiziari trattati dalle scuole, suddividendoli in 6 macro-categorie (ambiti):

Scheda n. 1 – Selezione e reclutamento a TI e TD e gestione del rapporto di lavoro;

Scheda n. 2 – Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari;

Scheda n. 3 – Organismi collegiali e commissioni istituzionali;

Scheda n. 4 – Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico;

Scheda n. 5 – Attività educativa, didattica e formativa e di valutazione;

Scheda n. 6 – Scuole non statali (relativamente agli eventuali dati sensibili e giudiziari che emergono nell'attività di vigilanza e controllo effettuata dall'Amministrazione e dai dirigenti scolastici delle scuole primarie incaricati della vigilanza sulle scuole non statali autorizzate);

Scheda n. 7 – Rapporti Scuola-Famiglie: gestione del contenzioso.

In particolare nella scheda n.4 relativa alle "Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico" si precisa che i dati sono forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali. Nell'espletamento delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico da parte delle istituzioni scolastiche, possono essere trattati dati sensibili relativi:

- alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento;
- allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi;
- alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
- i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati.

Nella scheda n. 5 relativa alla "Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione" si precisa che nell'espletamento delle attività educative, didattiche e formative, curricolari ed extracurricolari, di valutazione ed orientamento, di scrutini ed esami, da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi convitti, educandati e scuole speciali, possono essere trattati dati sensibili relativi:

1. alle origini razziali ed etniche per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana;
2. alle convinzioni religiose per garantire la libertà di credo religioso;
3. allo stato di salute, per assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica, del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare ed ospedaliero nei confronti degli alunni

affetti da gravi patologie, per la partecipazione alle attività educative e didattiche programmate, a quelle motorie e sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

4. ai dati giudiziari, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione;
5. alle convinzioni politiche, per la costituzione e il funzionamento delle Consulte e delle Associazioni degli studenti e dei genitori,

I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze.